

10° Commissione Industria, commercio e turismo

Osservazioni Confapi sul disegno di legge

"Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, e altre disposizioni per il
contrasto dell'obsolescenza programmata dei beni di
consumo"

Senato della Repubblica Roma, 3 luglio 2019 Confapi ringrazia il Presidente della 10° Commissione Industria, commercio e turismo del Senato della Repubblica, Onorevole Gianni Pietro Girotto, per l'invito a partecipare all'odierna audizione in cui la Confederazione può esprimere le proprie valutazioni sul Disegno di legge apportante "Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e altre disposizioni per il contrasto dell'obsolescenza programmata dei beni di consumo".

Si sta facendo strada anche nel nostro mondo la consapevolezza che bisogna capovolgere i pilastri che sottendono l'economia lineare fissati nel paradigma "produci, consuma, butta" sostituiti dal nuovo paradigma del "produci, consuma, recupera" proprio dell'economia circolare.

Come Confapi, stiamo promuovendo al nostro interno una serie di iniziative -tra cui da ultimo- un progetto europeo denominato "Good Wood: notes for a green social dialogue" di cui siamo capofila che ha l'obiettivo di sensibilizzare il mondo delle imprese e dei lavoratori sul tema della bioeconomia circolare e dello sviluppo sostenibile.

Il progetto nasce dall'esigenza di informare e formare le imprese -che rappresentiamo- al fine di favorire una riorganizzazione della produzione e della gestione del lavoro in chiave green.

Recentemente, abbiamo anche sottoscritto, con altre organizzazioni datoriali, la "Carta per la sostenibilità e la competitività delle imprese nell'economia circolare", che vuole sostenere un vero e proprio "progetto Paese" per lo sviluppo e la competitività delle imprese italiane basandosi su questi nuovi paradigmi.

Le imprese che rappresentiamo sono prevalentemente a vocazione manifatturiera e costituiscono l'eccellenza del Made in Italy nel mondo, uno dei brand più impattanti dell'economia moderna.

Il nostro modo di fare impresa è diverso da quello della grande industria. Là dove la multinazionale vive di moltiplicazione tendenzialmente infinita e automatica dello stesso prodotto, noi viviamo di specificità, originalità, rarità preziosa. Ancor più radicalmente: là dove la multinazionale assembla, noi creiamo.

Siamo i "creatori" in senso letterale: generiamo qualcosa che prima non c'era ed abbiamo fatto dell'ingegno creativo la nostra innovazione.

Quindi costruire dei beni destinati ad usurarsi in fretta "cozza" con il nostro modo di fare impresa.

I beni che le nostre industrie producono e commercializzano si differenziano dai competitor

internazionali proprio perché fanno della durata e dell'assistenza il loro punto di forza. I nostri prodotti cercano di stare al passo con la tecnologia e di sfruttarne a pieno le potenzialità.

Entrando nel merito del provvedimento in esame è opportuno tenere nella dovuta considerazione quelle che sono le condizioni in cui operano i nostri principali competitor per far sì che le nostre industrie non abbiano uno svantaggio competitivo per di più in una fase di stallo economico in cui il Paese cresce poco.

Pertanto, riteniamo che il perseguire e penalizzare giustamente chi adotta delle tecniche commerciali e di produzione fraudolente non possa però penalizzare anche chi, come le nostre imprese, produce "a regola d'arte".

Elevare indiscriminatamente la garanzia legale oltre i limiti previsti dalla normativa europea potrebbe determinare il rischio di coinvolgere prodotti che non sono caratterizzati da obsolescenza programmata, ma spesso sono semplicemente superati dall'evoluzione tecnologica.

Nell'ultimo decennio, infatti, i prodotti a largo consumo, sia di piccole o di grandi dimensioni, hanno un'efficienza che va di pari passo con le innovazioni del mercato che oramai si rinnovano di anno in anno se non, in determinati settori, di semestre in semestre.

Ne consegue, a nostro avviso, che va in maniera prudenziale monitorato il processo di obsolescenza naturale del prodotto a fronte delle innovazioni intervenute, piuttosto che fissare un limite di garanzia tout court per colpire chi effettivamente fabbrica prodotti scadenti o con durata limitata e programmata.

Con riguardo alle parti di ricambio dei beni di consumo, fissare un limite minimo di 5 anni a partire dalla cessazione della fabbricazione del bene è a nostro avviso eccessivo. Si rischierebbe di riempire i magazzini di scorta delle nostre imprese, con un aggravio di costi aziendali anche per quelle aziende virtuose. Senza considerare che il consumatore stesso è incentivato a sostituire talune tipologie di beni, si pensi a quelli tecnologici, quando questi vanno fuori produzione e, comunque, molto prima del termine di 5 anni previsto nel testo del provvedimento.

Inoltre, rileviamo che spesso e volentieri le Pmi, laddove non producano direttamente il bene finale, sono inserite nella filiera di produzione e già subiscono le condizioni contrattuali favorevoli al soggetto produttore. Fra queste, vi è spesso l'obbligo di mantenere i pezzi di ricambio per i terzi acquirenti, talvolta per più di 10 anni, con evidenti e consistenti aggravi in termini di costi e di spazi.

Sarebbe, quindi, a nostro avviso opportuno considerare una disciplina che tuteli il sub-fornitore costretto a mantenere il ricambio, con l'obbligo per il fornitore di riconoscerne un giusto ristoro nel caso di permanenza prolungata del pezzo di ricambio nel magazzino del subfornitore.

Con riferimento all'informativa sul contenuto minimo che i produttori devono inserire sul prodotto, vi è l'aggiunta della lettera f-bis in cui si parla non solo di durata garantita ma anche di durata presumibile. Quest'ultimo dato è troppo aleatorio, in quanto sulla durata presumibile di un prodotto possono incidere tanti altri fattori esterni che il produttore non è in condizioni di conoscere ex ante. La nostra preoccupazione è che il produttore potrebbe essere esposto a possibili contenziosi pur avendo operato con l'ordinaria diligenza nella produzione del bene.

Siamo favorevoli all'istituzione di un Consiglio che possa promuovere iniziative per individuare comportamenti scorretti nella produzione dei beni.

Occorre però razionalizzare il sistema di controlli che ci pare particolarmente invasivo e che si andrebbe a sommare ad altri numerosi controlli a cui l'azienda è sottoposta. Riteniamo inoltre che tali controlli vadano effettuati da personale altamente qualificato in grado di accertare eventuali anomalie con margini di errore quasi pari allo zero.

In caso contrario, si potrebbe determinare un costo per l'impresa che si vede bloccare la produzione in attesa di un procedimento giudiziario che semmai potrebbe vederla scagionata dalle accuse di obsolescenza programmata.

Passando al regime sanzionatorio, riteniamo che vada fatta una riflessione sulla norma di cui all'art. 9. Da un'analisi più ampia del Codice del Consumo, rileviamo che nei casi in cui si parla di sanzioni queste sono ascrivibili come sanzioni amministrative, ad esempio negli articoli 12, 17, 32, 62, e solo in un caso, articolo 112, come contravvenzioni. Nel caso di specie si parla invece di delitto (reclusione e multa) vero e proprio.

Negli ultimi anni, però, si è affermato presso la Corte Costituzionale il c.d. principio di proporzionalità delle pene. Nelle varie questioni sottoposte all'attenzione della Consulta, infatti, detto principio si presenta come sintesi del principio di offensività e di colpevolezza. La Corte dà un orientamento autorevole teso a ridurre la discrezionalità del legislatore in materia soffermandosi su quelle pene ritenute irragionevoli rispetto alla gravità dell'offesa prodotta. Una tale valutazione andrebbe fatta soprattutto se si considera le riferite altre fattispecie sanzionatorie di minore gravità previste nel codice medesimo.

Siamo altresì del parere che si dovrebbe prevedere una maggiore gradualità nell'applicazione delle sanzioni e che il limite minimo previsto dal provvedimento, 300mila euro, è eccessivamente elevato soprattutto se si considera che al comma 2, dell'articolo in esame questi può essere

aumentato proporzionalmente al fatturato relativo al bene di consumo.

Questi sono i rilievi che come Confederazione ci sentiamo di segnalare al legislatore confidando che siano un utile spunto per varare un provvedimento a tutela sia dei consumatori sia delle imprese.